

N. 268

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni

(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 19, commi 9 e 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 febbraio 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D172/16

Roma, 15 febbraio 2016

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,
trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 25 settembre 2015.

Cordiali saluti

Maria Elena Boschi

Relazione illustrativa

Lo schema di regolamento che di seguito si illustra disciplina le funzioni trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, nei limiti indicati dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014). Tale disciplina sarà integrata con le disposizioni dei decreti legislativi attuativi della legge n.124 del 7 agosto 2015.

L'**articolo 1** definisce quale oggetto del regolamento il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance di cui era titolare ANAC, già CIVIT. Per le amministrazioni dello Stato sarà assicurata la coerenza con gli indirizzi in materia di valutazione e controllo strategico.

L'**articolo 2** identifica gli indirizzi di ordine generale in base ai quali il Dipartimento della funzione pubblica promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche.

Gli indirizzi derivano anche dall'analisi delle criticità emerse nel corso degli anni nell'applicazione delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'attività di deliberazione della CIVIT-ANAC, quali:

- Il progressivo ampliarsi degli oneri informativi a carico delle diverse amministrazioni, anche in seguito all'introduzione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.
- L'assenza di integrazione tra ciclo della performance e ciclo della programmazione economico finanziaria ed il conseguente divario tra identificazione dei fabbisogni economico finanziari e valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa. La progressiva evoluzione dei quadri normativi di riferimento non ha tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza tra i due cicli.
- Il sovraccarico operativo derivante dalla definizione su base annuale di obiettivi e indicatori e la difficoltà di utilizzare i risultati della valutazione per supportare le scelte strategiche e operative delle amministrazioni.
- L'assenza di sistemi semplificati per le amministrazioni di minori dimensioni che hanno poche risorse da dedicare al ciclo della performance.
- La presenza di sovrapposizioni e duplicazioni tra i sistemi di controllo interno di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni. Le attività di controllo interno hanno subito una evoluzione non sempre coerente con il ciclo della performance, incrementando gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni senza identificare possibili sinergie.
- L'assenza di procedure omogenee che assicurino l'indipendenza del processo di valutazione in particolare con riferimento ai criteri di selezione e nomina degli OIV. Il processo di nomina dei membri dell'OIV da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, basato sulla richiesta di parere obbligatorio e vincolante alla CIVIT – ANAC, si è accompagnato solo in alcuni casi all'introduzione di meccanismi di selezione ad evidenza pubblica. L'OIV appare inoltre sostanzialmente privo di strumenti che consentano una sua effettiva indipendenza.

L'**articolo 3** disciplina le funzioni svolte dal Dipartimento della funzione pubblica in riferimento al ciclo della performance in generale e all'operato degli OIV in particolare.



Il primo comma dell'articolo identifica le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica assumendo a riferimento principale l'art. 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare che il Dipartimento subentri nella titolarità delle funzioni a suo tempo assegnate a CIVIT – ANAC in tema di misurazione e valutazione della performance, ferma restando la coerenza con gli indirizzi in materia di valutazione e controllo strategico per le amministrazioni dello Stato. Inoltre, esso individua alcune specifiche modalità operative.

- Il raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema di ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione economico finanziaria; ciò vale con particolare riferimento alle amministrazioni operanti a livello centrale ma più in generale con tutte le amministrazioni coinvolte in questi anni nel processo di evoluzione della disciplina di bilancio.
- La predisposizione e l'aggiornamento di linee guida che semplifichino gli aspetti procedurali e documentali del ciclo della performance, il quadro disciplinare definito dalle delibere CIVIT – ANAC richiede una revisione ed un aggiornamento. Molte amministrazioni hanno lamentato nel corso degli anni la complessità dei requisiti richiesti per lo sviluppo di sistemi di misurazione e valutazione della performance.
- La promozione di interventi presso le amministrazioni che consentano un progressivo rafforzamento della capacità amministrativa nonché la sperimentazione e il confronto tra buone pratiche; al supporto metodologico deve affiancarsi la progressiva messa a sistema di quelle esperienze che consentono di comprendere meglio e rendere efficaci i processi di funzionamento del ciclo della performance.

Al fine di accrescere l'efficacia degli OIV e la trasparenza del relativo processo di selezione degli OIV, il secondo comma dell'articolo 3 definisce le competenze del Dipartimento della funzione pubblica, introducendo le seguenti novità:

- Istituzione di un Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione. Tale elenco assicura che la verifica dei requisiti necessari allo svolgimento di tale compito avvenga prima della candidatura e favorisce lo sviluppo di iniziative volte a garantire l'aggiornamento della professionalità e il coordinamento metodologico dell'operato dei soggetti coinvolti. Le modalità operative di attivazione e funzionamento dell'Elenco nazionale saranno definite anche mediante la valorizzazione di analoghe esperienze in essere.
- Promozione della razionalizzazione degli OIV al fine di determinare una complessiva riduzione del numero di organi e del numero di componenti. Già il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 disciplinava, all'articolo 14, comma 1, la possibilità per le amministrazioni di dotarsi di OIV in forma associata. Il panorama attuale evidenzia come solo in pochi casi questa possibilità sia stata posta in essere.
- Coordinamento dell'operato degli OIV. Sino ad oggi tale attività ha mantenuto un carattere informale contribuendo in tal modo a determinare la proliferazione di approcci metodologici disomogenei già richiamata. A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica è chiamato a supportare iniziative di collaborazione tra OIV e a promuovere, anche in collaborazione con la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), attività di aggiornamento e formazione, coordinate con il quadro dei requisiti deputati per l'iscrizione dell'Elenco nazionale.

I comma 3 e 4 dell'articolo 3 richiamano la necessità che il Dipartimento della funzione pubblica operi in ottica di sistema con le attività delle esistenti Agenzie di valutazione e di organismi quali la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi al fine di evitare duplicazioni nelle iniziative o discordanza nelle indicazioni metodologiche fornite a supporto delle amministrazioni operanti nei diversi settori.



L'**articolo 4** introduce, tra gli attori coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance, la Commissione Tecnica per la Performance al fine di assicurare la solidità metodologica degli indirizzi richiamati e lo sviluppo degli strumenti operativi che tengano conto anche delle diverse condizioni presenti nelle amministrazioni dei diversi settori e delle alternative di intervento disponibili. La costituzione di tale organo consultivo si rende necessaria per assicurare la disponibilità di conoscenze tecniche elevate, in analogia a quanto previsto per la ex CIVIT, senza tuttavia prevedere oneri per compensi dei relativi componenti, in armonia con lo spirito dell'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n.135, in materia di organi collegiali. Il regime di incompatibilità dei componenti della Commissione è volto ad assicurare la sua indipendenza.

L'**articolo 5** prevede la possibilità per il Dipartimento della funzione pubblica di avvalersi di un contingente di personale di 25 unità di cui 5 con qualifica dirigenziale non generale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni richiamate nei precedenti articoli.

L'**articolo 6** introduce misure per accrescere il livello di indipendenza della valutazione attraverso la revisione della disciplina degli OIV. Il primo comma introduce un principio generale per cui la valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'OIV di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tale principio mira ad ampliare, le responsabilità e le funzioni dell'OIV per garantire l'affidabilità delle attività inerenti il ciclo della performance. Nella medesima direzione il secondo comma integra il quadro delle competenze attribuite agli OIV dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 definendo ulteriori funzioni di:

- verifica della correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale;
- verifica della realizzazione da parte dell'amministrazione di un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale;
- promozione dell'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna.

I commi 3 e 4 introducono elementi relativi alla disciplina dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del regolamento. In particolare stabiliscono che ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, possa procedere alla selezione e nomina dei componenti dell'OIV solo tra soggetti iscritti all'Elenco. Tale disposizione assicura che i soggetti selezionati siano in possesso dei requisiti richiesti e consente di eliminare la richiesta di parere. Il regolamento attribuisce ad un apposito decreto del Ministro della funzione pubblica, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento, il compito di stabilire, tra l'altro, i limiti relativi all'appartenenza a più OIV e i criteri e parametri per la fissazione di tetti massimi relativi ai livelli retributivi. Le relative previsioni si applicano a partire dalla scadenza dei mandati degli OIV attualmente in carica.

L'**articolo 7** attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. Tale Rete nazionale si pone l'obiettivo di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti, che vengono condotte da istituzioni operanti in specifici ambiti e settori. Si tratta dunque di uno strumento che da un lato mira a favorire la condivisione di tali esperienze e dall'altro può condurre alla definizione di metodologie di valutazione comuni. Lo sviluppo di tale iniziativa, in sinergia con eventuali esperienze già in essere, si accompagna alla progettazione di un apposito sistema informativo.

L'**articolo 8** individua le disposizioni abrogate.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha stabilito che *"Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance"*. Il rinvio all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, che esige, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, che le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta, esprime la volontà del Legislatore di assicurare tempestività e doverosità degli adempimenti necessari per la costituzione del contingente di personale da adibire alle funzioni demandate alla cura del Dipartimento della funzione pubblica.

Relativamente all'articolo 3, comma 5, ai sensi del quale il sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e le relative funzioni sono svolte dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 2 in quanto applicabili, si precisa che l'ANVUR svolge le attività previste da tale norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

All'Art. 5, il presente regolamento prevede che il DFP, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, si avvalga di 25 unità di personale, numero ritenuto congruo in ragione delle funzioni trasferite oggetto del presente regolamento.

A questo riguardo è opportuno ricordare che l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 disponeva che la struttura operativa della Commissione fosse costituita da un contingente di personale entro il limite massimo di 30 unità, mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, oltre ad esperti nel numero massimo di 10.

L'individuazione di tale contingente, che deve fornire il supporto alla Commissione tecnica di cui all'art. 4, in linea con il dettato normativo che non pone limiti qualitativi sulla sua composizione, prevede la presenza di figure dirigenziali in ragione della necessità di disporre di *professional* di alta qualificazione. Il contingente individuato non determina l'istituzione di nuovi uffici dirigenziali e neppure un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essendo il personale collocato in posizione di comando presso il Dipartimento, lo stesso mantiene il posto indisponibile nella amministrazione di provenienza, assicurando l'invarianza del numero complessivo di posti di dotazione organica delle amministrazioni coinvolte. Per tali figure dirigenziali, atteso l'utilizzo come *professional*, non è



prevista la preposizione a strutture di livello dirigenziale del Dipartimento, bensì l'attribuzione di incarichi di studio ex art. 19, c.10 del d.lgs 165/2001.

Al fine di assicurare il rispetto della clausola d'invarianza finanziaria, di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"), all'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché alle spese di funzionamento che derivano dal riordino di funzioni previste, pari ad euro 750 mila per l'anno 2015 e 1,51 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15 riguardante il finanziamento delle spese di funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Il trattamento economico accessorio del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto per il personale che compone il suddetto contingente è del tutto coerente con la disciplina ordinamentale in materia di gestione delle risorse umane, di cui all'articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che corrispondono alle prestazioni effettivamente rese. Ne consegue che il controllo sull'effettività delle prestazioni rese per la attribuzione dei correlati trattamenti economici accessori compete esclusivamente all'amministrazione ove il personale presta servizio. L'onere del personale del comparto Ministeri (sia dirigenziale che non dirigenziale) a carico della PCM riguarda solo il trattamento economico accessorio, in coerenza con la previsione dell'articolo 9, comma 5-ter, del d.lgs. 303/1999 secondo cui il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando presso la Presidenza, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.

Le risorse da utilizzare per le finalità in esame sono quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura pari a 1,51 milioni di euro, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 303/1999, come segue:

	Unità	Oneri personale a regime
Dirigenti Ministeri	3	140.000,00 €
Dirigenti altre amministrazioni	2	250.000,00 €
Personale area III ministeri	13	330.000,00 €
Personale Area III o equiparate altre amministrazioni	7	490.000,00 €
TOTALE	25	1.210.000,00€



SPESE DI FUNZIONAMENTO	302.500,00 €
TOTALE COMPLESSIVO	1.512.500,00 €

La possibilità di avvalimento del personale previsto dall'articolo 5, comma 3, per altri eventuali progetti è collegata alle effettive disponibilità finanziarie esistenti.

All'articolo 7, con l'obiettivo di favorire la comunicazione dei soggetti coinvolti nella Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche è previsto lo sviluppo di nuove funzionalità del Portale della Performance, già Portale della Trasparenza, a valere sulle risorse oggetto di accordi tra Anac e DFP ai sensi dell'art. 19, comma 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



12 OTT. 2015



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni

Referenti: dott. Giorgio Criscuolo -- tel. 06.68997056 - g.criscuolo@governo.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il provvedimento prevede il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance di cui era titolare l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), già Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Tale disciplina dovrà trovare integrazione con le disposizioni dei decreti legislativi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine, l'articolo 2 del presente provvedimento identifica gli indirizzi di ordine generale in base ai quali il Dipartimento della funzione pubblica (DFP) promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche. Gli indirizzi derivano anche dall'analisi delle criticità emerse nel corso degli anni nell'applicazione delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dall'attività di deliberazione della CIVIT-ANAC, quali:

- il progressivo ampliarsi degli oneri informativi a carico delle diverse amministrazioni, anche in seguito all'introduzione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- l'assenza di integrazione tra ciclo della performance e ciclo della programmazione economico finanziaria ed il conseguente divario tra identificazione dei fabbisogni economico finanziari e valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa. La progressiva evoluzione dei quadri normativi di riferimento non ha tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza tra i due cicli;

- il sovraccarico operativo derivante dalla definizione su base annuale di obiettivi e indicatori e la difficoltà di utilizzare i risultati della valutazione per supportare le scelte strategiche e operative delle amministrazioni;
- l'assenza di sistemi semplificati per le amministrazioni di minori dimensioni che hanno poche risorse da dedicare al ciclo della performance;
- la presenza di sovrapposizioni e duplicazioni tra i sistemi di controllo interno di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Le attività di controllo interno hanno subito una evoluzione non sempre coerente con il ciclo della performance, incrementando gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni senza identificare possibili sinergie;
- l'assenza di procedure omogenee che assicurino l'indipendenza del processo di valutazione in particolare con riferimento ai criteri di selezione e nomina degli OIV (Organismi interni di valutazione della performance). Il processo di nomina dei membri dell'OIV da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, basato sulla richiesta di parere obbligatorio e vincolante alla CIVIT – ANAC, si è accompagnato solo in alcuni casi all'introduzione di meccanismi di selezione ad evidenza pubblica. L'OIV appare inoltre sostanzialmente privo di strumenti che consentano una sua effettiva indipendenza.

Il presente regolamento, inoltre, prevede che il DFP, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, si avvalga di 25 unità di personale, numero ritenuto congruo in ragione delle funzioni trasferite oggetto del presente regolamento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il sistema della valutazione della performance è attualmente disciplinato dalla legge 4 marzo 2009 n. 15, recante delega al Governo per l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, nonché dal relativo decreto legislativo di attuazione, 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico. Il concetto di performance è inteso come il contributo che ciascun soggetto apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata creata. Da un lato, sono stati introdotti nuovi obblighi, responsabilità, modalità di gestione, nuovi valori collegati alla responsabilità ed alla trasparenza, e, dall'altro, il sistema di valutazione è stato esteso a tutti i dipendenti (personale dirigenziale non) intesi non solo come componenti di un'organizzazione (unità operativa) ma anche come singoli

individui. Già con la legge delega 15 marzo 1997, n. 99, era stata avviata una riforma tesa al riordino e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività amministrativa, successivamente realizzata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

Il regolamento in oggetto riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica. L'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che "Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance". Il rinvio all'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, che esige, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, che le amministrazioni di appartenenza siano tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta, esprime la volontà del Legislatore di assicurare tempestività e doverosità degli adempimenti necessari per la costituzione del contingente di personale da adibire alle funzioni demandate alla cura del Dipartimento della funzione pubblica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Il presente decreto del Presidente della Repubblica interviene sulle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con esclusione di quelle di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del predetto decreto legislativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il presente decreto, inoltre, interviene sul decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, abrogando le seguenti disposizioni:

- 1) articolo 7, comma 3;
- 2) articolo 8;
- 3) articolo 9;
- 4) articolo 10, commi 2, 3 e 4;

- 5) articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n), o);
- 6) articolo 14, commi 3, 5 e 7.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è coerente con i principi costituzionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto della ripartizione delle competenze legislative, delineate dall'articolo 117 della Costituzione, fra Stato e Regioni e nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e degli enti locali è stato previsto il parere della Conferenza unificata.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il presente provvedimento è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento è pienamente coerente con i principi di cui alla rubrica. Lo strumento della delegificazione è stato scelto per consentire una più rapida e semplificata operazione di snellimento del quadro normativo vigente, diretta soprattutto all'abrogazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non si segnalano provvedimenti di analoga portata. Si segnala che l'articolo 17 della legge recante "deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevede tra i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi per il ridorino della disciplina in

materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche anche la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, con razionalizzazione dei relativi sistemi di valutazione.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti incidenti su aspetti specifici trattati dal provvedimento in esame. Le norme contenute nel presente regolamento non appaiono in dissonanza con i principi della giurisprudenza costituzionale nella materia di riferimento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'intervento risulta in linea con le norme in materia derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure di infrazione.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni del regolamento non comportano problematiche di compatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o giudizi pendenti davanti alla stessa.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni prevalenti di giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o giudizi pendenti davanti alla stessa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non risultano particolari indicazioni di linee prevalenti della regolamentazione in altri Stati membri dell'Unione europea rilevanti ai fini degli interventi specifici in esame.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Sono stati verificati i richiami esterni, facendo riferimento alla versione vigente degli stessi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti; l'articolo 8, tuttavia, dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:

- 1) articolo 7, comma 3;
- 2) articolo 8;
- 3) articolo 9;
- 4) articolo 10, commi 2, 3 e 4;
- 5) articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n), o);
- 6) articolo 14, commi 3, 5 e 7.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento non contiene norme aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano aperte deleghe legislative su punti oggetto degli interventi specifici in esame.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni e gli enti interessati.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Dir. P.C.M. 16 GENNAIO 2013 – G.U. 12 APRILE 2013, N. 86)

Titolo: decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni

Referenti: dott. Giorgio Criscuolo – tel. 06.68997056 - g.criscuolo@governo.it

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il regolamento in oggetto riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica. Tale disciplina dovrà trovare integrazione con le disposizioni dei decreti legislativi di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito che "Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della *performance*". Il rinvio all'articolo 17, comma 14, della citata legge n. 127 del 1997, che esige, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, che le amministrazioni di appartenenza siano tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta, esprime la volontà del Legislatore di assicurare tempestività e doverosità degli adempimenti necessari per la costituzione del contingente di personale da adibire alle funzioni demandate alla cura del Dipartimento della funzione pubblica.

A tal riguardo, il presente regolamento prevede che il DFP, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, si avvalga di 25 unità di personale, numero ritenuto congruo in ragione delle funzioni oggetto del presente regolamento.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il provvedimento, come anticipato, prevede il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della *performance* di cui era titolare ANAC, già CIVIT.

A tal fine, l'articolo 2 del presente decreto identifica gli indirizzi di ordine generale in base ai quali il Dipartimento della funzione pubblica promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche. Tali indirizzi derivano, principalmente, dall'analisi delle criticità emerse nel corso degli anni nell'applicazione delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dall'attività di deliberazione della CIVIT-ANAC, quali:

- il progressivo ampliarsi degli oneri informativi a carico delle diverse amministrazioni, anche in seguito all'introduzione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- l'assenza di integrazione tra ciclo della performance e ciclo della programmazione economico finanziaria ed il conseguente divario tra identificazione dei fabbisogni economico finanziari e valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa. La progressiva evoluzione dei quadri normativi di riferimento non ha tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza tra i due cicli;
- il sovraccarico operativo derivante dalla definizione su base annuale di obiettivi e indicatori e la difficoltà di utilizzare i risultati della valutazione per supportare le scelte strategiche e operative delle amministrazioni;
- l'assenza di sistemi semplificati per le amministrazioni di minori dimensioni che hanno poche risorse da dedicare al ciclo della performance;
- la presenza di sovrapposizioni e duplicazioni tra i sistemi di controllo interno di cui al decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Le attività di controllo interno hanno subito un'evoluzione non sempre coerente con il ciclo della performance, incrementando gli oneri amministrativi a carico delle amministrazioni senza identificare possibili sinergie;
- l'assenza di procedure omogenee che assicurino l'indipendenza del processo di valutazione, in particolare con riferimento ai criteri di selezione e nomina degli OIV. Il processo di nomina dei membri dell'OIV da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, basato sulla richiesta di parere obbligatorio e vincolante alla CIVIT – ANAC, si è accompagnato solo in alcuni casi all'introduzione di meccanismi di selezione ad evidenza pubblica. L'OIV appare inoltre sostanzialmente privo di strumenti che consentano una sua effettiva indipendenza.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Gli obiettivi di breve periodo perseguiti dall'intervento normativo sono:

- ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche;
- supportare l'uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione;
- accrescere l'indipendenza della valutazione della performance;
- differenziare i requisiti relativi al ciclo della performance in ragione della dimensione, del

tipo di amministrazione e della natura delle attività delle diverse amministrazioni ed introdurre regimi semplificati.

Gli obiettivi di medio periodo sono:

- garantire l'accessibilità e la comparabilità dei sistemi di misurazione;
- promuovere il progressivo avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti nei medesimi settori;
- migliorare il raccordo tra ciclo della performance e il sistema dei controlli interni e gli indirizzi espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi di lungo periodo, infine, sono:

- promuovere la progressiva integrazione del ciclo della performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria;
- introdurre progressivamente elementi di valutazione anche su un orizzonte temporale pluriennale.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi verrà valutato sulla base di indicatori relativi rispettivamente agli obiettivi di breve, medio e lungo termine:

- obiettivi di breve termine: numero e frequenza dei documenti richiesti alle amministrazioni % di amministrazioni ammesse al regime semplificato di redazione dei Documenti relativi al ciclo della performance; % di indicatori di impatto presenti nei Documenti del ciclo della performance;
- obiettivi di medio termine: percentuale di Documenti relativi al ciclo della performance pubblicati sul Portale della performance dalle amministrazioni rispetto al totale dei documenti predisposti; livello di tempestività delle pubblicazioni, misurato in termini di rispetto delle scadenze definite dal Dipartimento della funzione pubblica;
- obiettivi di lungo periodo: % di amministrazioni che realizzano tempestivamente l'integrazione del ciclo della performance con quello di bilancio rispetto alle scadenze definite; % di indicatori di impatto presenti nei Documenti del ciclo della performance; numero di visitatori delle pagine del sito web contenente il Portale della performance).

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Soggetti pubblici:

Dipartimento della funzione pubblica, amministrazioni pubbliche e OIV.

Soggetti privati:

cittadini e imprese.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il provvedimento non è stato preceduto da procedure di consultazione.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi.

Infatti, la mancata adozione del presente provvedimento non permetterebbe il perseguimento degli obiettivi elencati nella Sezione 1, lettera B).

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le opzioni alternative sono state valutate come non percorribili. Si ritiene che nel particolare contesto economico e istituzionale, gli interventi proposti siano gli unici in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in linea con le esigenze più volte rappresentate, garantendo, contestualmente, la realizzazione degli obiettivi prefissati in tempi brevi.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

I vantaggi prodotti dalla piena attuazione del provvedimento coincidono con gli obiettivi dello stesso in quanto derivanti dall'analisi delle criticità emerse nel corso degli anni nell'applicazione delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'attività di deliberazione della CIVIT-ANAC.

Pertanto, tra i vantaggi attesi rilevano:

- la riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche grazie alla

razionalizzazione dei documenti richiesti, della riduzione della loro frequenza e della loro semplificazione in termini di contenuto informativo richiesto;

- la promozione della progressiva integrazione del ciclo della performance e del ciclo di programmazione economico finanziaria, che oltre a rappresentare un'occasione di semplificazione dei documenti (Piano della performance e Note integrative potrebbero tendenzialmente arrivare a coincidere), consente di basare le decisioni di programmazione finanziaria sulle informazioni derivanti dalla misurazione e valutazione dei risultati;
- l'accessibilità e la comparabilità dei sistemi di misurazione, come conseguenza dell'opera di semplificazione e di esposizione dei sistemi sul Portale della performance già Portale della Trasparenza;
- l'introduzione progressiva di elementi di valutazione anche su un orizzonte temporale pluriennale per poter meglio orientare l'azione amministrativa al conseguimento di outcome;
- il progressivo avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti nei medesimi settori, che consentirà valutazioni comparative significative;
- la differenziazione dei requisiti relativi al ciclo della performance in ragione della dimensione, del tipo di amministrazione e della natura delle attività delle diverse amministrazioni ed introdurre regimi semplificati, che consentiranno alle amministrazioni di disporre di sistemi più sostenibili e più efficaci sotto il profilo del supporto alle decisioni;
- il miglioramento del raccordo tra ciclo della performance e il sistema dei controlli interni e gli indirizzi espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, dall'altro, dall'Ufficio per il programma di governo in materia di controllo strategico, per un complessivo miglioramento della loro efficacia e la eliminazione di ridondanze.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:

Trattandosi di provvedimento di natura principalmente organizzativa, volto a dare operatività al trasferimento delle funzioni in materia di ciclo della performance dall'Anac al DFP si escludono effetti diretti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Pur essendo presenti semplificazioni di procedure e documenti amministrativi, si tratta di attività a valenza interna che non hanno come destinatari diretti cittadini o imprese. Il fine è quello di rendere l'amministrazione pubblica più efficiente e produttiva attraverso il monitoraggio e la misurazione della performance senza gravare in alcun modo, sia direttamente che indirettamente, su cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Le condizioni in grado di incidere sulla produzione degli effetti del provvedimento sono assicurate da una adeguata dotazione di risorse umane e tecnologiche, nonché di risorse finanziarie per la realizzazione di progetti di sviluppo.

Per quanto riguarda le risorse umane il presente regolamento prevede che il DFP, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, si avvalga di 25 unità di personale. Tale entità è ritenuta congrua dal punto di vista quantitativo in ragione delle funzioni trasferite oggetto del presente regolamento. Nell'ambito di questo contingente, che si prevede di completare entro un semestre, potrà essere assicurata la presenza delle competenze specialistiche necessarie alle varie attività oggetto del regolamento, mentre le funzioni amministrative generali potranno essere assolte principalmente attraverso un uso più efficiente delle dotazioni ordinarie del Dipartimento.

L'individuazione di tale contingente, che deve fornire il supporto alla Commissione tecnica di cui all'art. 4, in linea con il dettato normativo che non pone limiti qualitativi sulla sua composizione, prevede la presenza di figure dirigenziali in ragione della necessità di disporre di *professional* di alta qualificazione. Il contingente individuato non determina l'istituzione di nuovi uffici dirigenziali e neppure un incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Essendo il personale collocato in posizione di comando presso il Dipartimento, lo stesso mantiene il posto indisponibile nella amministrazione di provenienza, assicurando l'invarianza del numero complessivo di posti di dotazione organica delle amministrazioni coinvolte. Per tali figure dirigenziali, atteso l'utilizzo come *professional*, non è prevista la preposizione a strutture di livello dirigenziale del Dipartimento, bensì l'attribuzione di incarichi di studio ex art. 19, c.10 del d.lgs 165/2001.

Al fine di assicurare il rispetto della clausola d'invarianza finanziaria, di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 ("*Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*"), all'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché alle spese di funzionamento che derivano dal riordino di funzioni previste, pari ad euro 750 mila per l'anno 2015 e 1,51 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n.15 riguardante il finanziamento delle spese di funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

Il trattamento economico accessorio del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto per il personale che compone il suddetto contingente è del tutto coerente con la disciplina ordinamentale in materia di gestione delle risorse umane, di cui all'articolo 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che impone alle amministrazioni pubbliche di erogare trattamenti economici accessori che corrispondono alle prestazioni effettivamente rese. Ne consegue che il controllo sull'effettività delle prestazioni rese per la attribuzione dei correlati trattamenti economici accessori compete esclusivamente all'amministrazione ove il personale presta servizio. L'onere del personale del comparto Ministeri (sia dirigenziale che non dirigenziale) a carico della PCM riguarda solo il trattamento economico accessorio, in coerenza con la previsione dell'articolo 9, comma 5-ter, del d.lgs. 303/1999 secondo cui il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando presso la Presidenza, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse.

Le dotazioni tecnologiche sono costituite principalmente dal Portale della Performance (già Portale della trasparenza), di cui è già stato previsto l'adattamento e lo sviluppo evolutivo a valere sulle

specifiche risorse trasferite da Anac, ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del D.L. n. 90 del 2015, mentre la gestione operativa sarà integrata a quella del complesso delle piattaforme tecnologiche del Dipartimento..

Progetti di sviluppo volti a favorire l'effettiva implementazione dei nuovi indirizzi potranno essere realizzati a valere sulle specifiche risorse trasferite da Anac ai sensi del medesimo articolo 19, comma 10, del citato D.L. n. 90 del 2015.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Trattandosi di provvedimento di natura organizzativa, che in ogni caso non incide sui profili di trasparenza non si prevede alcuna incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio:

- il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
- il Dipartimento della funzione pubblica;
- tutte le amministrazioni coinvolte saranno responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio ciascuna per le parti di propria competenza;
- gli Organismi indipendenti di valutazione.

B) azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento:

Le modifiche introdotte saranno adeguatamente illustrate ai destinatari delle stesse; inoltre, ciascun Ministero, per la parte di propria competenza, provvederà a darne ampia diffusione, anche ai soggetti privati, mediante pubblicazione nel proprio sito *web* o attraverso altri sistemi ritenuti congrui.

Inoltre, come anticipato, il DFP promuove la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche al fine di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:

I Ministri competenti sulle materie oggetto del presente regolamento, per quanto di competenza, cureranno il controllo e il monitoraggio della regolare attuazione del nuovo intervento regolatorio attraverso le strutture e le procedure già esistenti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Il Dipartimento della funzione pubblica, in particolare, curerà il monitoraggio del grado di attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato nonché la predisposizione di una relazione periodica sul ciclo della performance delle amministrazioni centrali, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, comma 1, lettera c) e h), anche sulla base del monitoraggio degli obiettivi indicati. Le attività di monitoraggio degli effetti prodotti dall'intervento normativo all'interno delle amministrazioni saranno svolte con il supporto degli OIV.

In particolare il DFP curerà il monitoraggio costante del perseguimento degli obiettivi di breve, medio e lungo periodo attraverso la misurazione degli indicatori.

Inoltre, tale attività di monitoraggio assume particolare rilievo ai fini di una verifica periodica dell'efficacia del provvedimento e di eventuali interventi correttivi.

Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio:

Non sono previste forme di revisione del provvedimento.

D) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Dipartimento della funzione pubblica verrà elaborata la prescritta VIR nella quale sarà verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati utilizzando gli indicatori di cui alla Sezione 1, lettera C. La VIR dovrà rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva dell'intervento, mediante l'analisi dei dati prodotti dalle amministrazioni coinvolte che cureranno le verifiche di competenza.

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN
MATERIA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in particolare, il comma 10;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012, recante "definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del XXXXXX;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta XXXXXX;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del XXXXXX;

Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del XXX;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento



Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento riordina le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con esclusione di quelle di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del predetto decreto legislativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
2. Le disposizioni del presente regolamento, per le sole amministrazioni centrali dello Stato, si applicano in coerenza agli indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata all'esercizio delle funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

Art. 2

(Promozione e coordinamento delle attività di misurazione e valutazione della performance)

1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito "Dipartimento") promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche in conformità con i seguenti criteri:

- a) ridurre gli oneri informativi a carico delle amministrazioni pubbliche;
- b) promuovere la progressiva integrazione del ciclo della *performance* e del ciclo di programmazione economico finanziaria;
- c) supportare l'uso di indicatori nei processi di misurazione e valutazione;
- d) garantire l'accessibilità e la comparabilità dei sistemi di misurazione;
- e) introdurre progressivamente elementi di valutazione anche su un orizzonte temporale pluriennale e promuovere il progressivo avvicinamento dei sistemi di misurazione per amministrazioni operanti nei medesimi settori;
- f) differenziare i requisiti relativi al ciclo della *performance* in ragione della dimensione, del tipo di amministrazione e della natura delle attività delle diverse amministrazioni ed introdurre regimi semplificati;
- g) migliorare il raccordo tra ciclo della *performance* e il sistema dei controlli interni e gli indirizzi espressi dall'Autorità nazionale anticorruzione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- h) accrescere l'indipendenza della valutazione della *performance*.

Art. 3

(Le funzioni svolte dal Dipartimento)

1. Il Dipartimento assicura le funzioni di promozione e coordinamento delle attività di valutazione e misurazione della *performance* delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, attraverso:

- a) il raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema di ciclo della *performance* con quelle relative alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione economico finanziaria, anche con riferimento alle



istruzioni tecniche per la predisposizione del piano degli indicatori e dei risultati attesi e per il loro monitoraggio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;

- b) l'individuazione delle caratteristiche e dei contenuti dei documenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2009, anche mediante la previsione di modelli semplificati;
- c) il monitoraggio del grado di attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni dello Stato anche mediante l'analisi dei documenti di cui alla lettera b);
- d) il sostegno all'attuazione e al miglioramento delle attività di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa anche mediante il progressivo sviluppo di linee guida che tengano conto delle specificità settoriali;
- e) la promozione di interventi di rafforzamento della capacità amministrativa volti ad accrescere l'efficacia dei sistemi di misurazione e valutazione delle *performance*, nonché la loro integrazione con i sistemi di gestione del rischio;
- f) il sostegno alla sperimentazione di buone pratiche, incoraggiando il confronto tra amministrazioni, anche assumendo a riferimento esperienze nazionali ed internazionali e garantendo la diffusione dei risultati emersi;
- g) l'accessibilità alla piattaforma tecnologica che contiene in formato digitale i documenti relativi al ciclo della *performance*;
- h) la predisposizione di una relazione periodica sul ciclo della *performance* delle amministrazioni centrali;
- i) la valorizzazione, nell'ambito della Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 7, delle esperienze di valutazione delle amministrazioni pubbliche e dei relativi impatti.

2. Le attività di cui alle lettere c) ed h) sono svolte in coerenza con gli indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata all'esercizio delle funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

3. Con riferimento agli organismi indipendenti di valutazione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il Dipartimento:

- a) indirizza l'esercizio delle relative funzioni di valutazione;
- b) tiene e aggiorna un Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- c) verifica l'operato degli organismi indipendenti di valutazione anche promuovendo la valutazione fra pari;
- d) promuove la razionalizzazione degli organismi indipendenti di valutazione al fine di contenerne il numero ed accrescerne la funzionalità, attraverso indirizzi di comparto volti ad assicurare: specializzazione per contesti di attività, non duplicazione delle funzioni, concentrazione a livello territoriale, integrazione tra amministrazioni in ragione delle dipendenza organizzativa e finanziaria, integrazione nel caso di gestioni associate;
- e) elabora criteri e parametri di riferimento per definire gli importi massimi dei compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, che tengano conto della complessità organizzativa delle amministrazioni, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, entro i limiti delle risorse complessive destinate ai compensi dei predetti componenti dall'insieme delle amministrazioni;
- f) promuove e supporta iniziative di collaborazione tra organismi indipendenti di valutazione;



- g) indirizza e promuove, anche in collaborazione con la Scuola nazionale di amministrazione (SNA), attività di aggiornamento e formazione dei componenti gli organismi indipendenti di valutazione, nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

4. Il Dipartimento identifica strumenti e modalità di raccordo tra l'esercizio delle proprie funzioni in tema di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni e le attività delle esistenti agenzie di valutazione. Inoltre, d'intesa con gli Enti territoriali, e altri soggetti istituzionali, definisce appositi protocolli di collaborazione per supportare l'attuazione dei propri indirizzi da parte delle amministrazioni pubbliche appartenenti ai diversi settori.

5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo n. 150 del 2009 in riferimento al sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e alle relative funzioni svolte dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 2 in quanto applicabili.

Art. 4

(Commissione tecnica per la performance)

1. È istituita presso il Dipartimento la Commissione tecnica per la *performance*, di seguito denominata Commissione tecnica.
2. La Commissione tecnica è organo consultivo del Dipartimento per l'indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della *performance* nelle amministrazioni pubbliche, coerenti con i criteri di cui all'articolo 2.
3. La Commissione tecnica è costituita da cinque componenti nominati con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione scelti tra professori o docenti universitari, dirigenti di amministrazioni pubbliche ed esperti provenienti dal settore delle imprese, dotati di requisiti di competenza, esperienza e integrità. I componenti durano in carica per un periodo di due anni, rinnovabile una sola volta.
4. Non possono far parte della Commissione tecnica componenti in carica di Organismi indipendenti di valutazione, di collegi dei revisori dei conti o di altri organismi di controllo interni alle amministrazioni. Non possono, altresì, far parte della Commissione tecnica soggetti deputati allo svolgimento di funzioni di controllo esterno alle amministrazioni, inclusi i magistrati contabili. I componenti non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti alla nomina. I componenti, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione tecnica.
5. La Commissione tecnica opera assicurando stabilmente il coinvolgimento dei soggetti rilevanti nei diversi territori e comparti della pubblica amministrazione.
6. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza. Le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei componenti non residenti sono posti a carico del pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento.

Art. 5

(Dotazione di personale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente regolamento e a supporto delle attività della Commissione tecnica di cui all'articolo 4, il Dipartimento si avvale del contingente di personale previsto dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge n. 90 del 2014, in posizione di fuori ruolo o



di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferma restando la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il contingente è composto da un massimo di venticinque unità di personale, delle quali cinque con qualifica dirigenziale non generale e venti unità con qualifica non dirigenziale. Al personale dirigenziale non generale, proveniente da ministeri e, in misura non superiore a due unità, da altre amministrazioni pubbliche sono conferiti incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale non dirigenziale è proveniente dai ministeri e, in misura non superiore a sette, da altre amministrazioni pubbliche.

2. Al personale di cui al comma 1 è attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il corrispondente personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Dipartimento può avvalersi anche di personale assunto con contratto a tempo determinato e di esperti nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per i progetti assegnati al Dipartimento, sulla base dell'accordo di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, nonché di altri eventuali progetti.

4. All'attuazione dei commi 1 e 2 e alle altre spese di funzionamento, pari ad euro 750.000 per l'anno 2015 e 1.510.000 di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n.15.

Art. 6

(Valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione)

1. La valutazione indipendente della *performance* è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della *performance* organizzativa ed individuale. Verifica inoltre che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della *performance* un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della *performance* organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti.

3. L'Organismo indipendente di Valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento.

4. Possono chiedere di essere iscritti all'Elenco nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione.

5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi indipendenti di valutazione successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I componenti degli organismi già nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati.



Art. 7

(Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche)

1. Il Dipartimento promuove la costituzione di una Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche (di seguito "Rete Nazionale") al fine di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti che vengono condotte in specifici ambiti e settori, favorire la condivisione di tali esperienze e definire metodologie di valutazione comuni.
2. Con l'obiettivo di favorire la comunicazione tra i soggetti coinvolti nella Rete nazionale e garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle loro attività, il Dipartimento sviluppa le funzionalità del Portale della Performance, già Portale della Trasparenza.

Art.8

(Abrogazioni)

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono abrogati:
 - a) l'articolo 7, comma 3;
 - b) l'articolo 8;
 - c) l'articolo 9;
 - d) l'articolo 10, commi 2, 3 e 4;
 - e) l'articolo 13, comma 5 e comma 6, lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), n), o);
 - f) l'articolo 14, commi 3, 5 e 7.





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche amministrazioni

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Repertorio atti n. 136 /CU del 17 dicembre 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 17 dicembre 2015:

VISTO l'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre a questa Conferenza, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni;

VISTO l'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale stabilisce, in particolare, che, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9, ovvero le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della performance sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, relativi agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, sulla base di norme generali regolatrici quali: la revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, la progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria; il raccordo con il sistema dei controlli interni; la valutazione indipendente dei sistemi e risultati e la revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione;

VISTA la nota DAGL n. 0008533 del 19 ottobre 2015, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto recante il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche amministrazioni, approvato, in esame preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2015, che è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali, il 18 novembre 2015, ai fini dell'acquisizione del parere da parte di questa Conferenza;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 26 novembre 2015, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, il 9 dicembre 2015, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni, pur nella condivisione degli obiettivi del nuovo modello di governance in materia di misurazione e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, e dei delineati criteri cui si ispirerà l'attività del Dipartimento della funzione pubblica nelle sue funzioni di promozione e coordinamento delle stesse, hanno espresso dei rilievi riguardanti l'articolo 3, comma 4, e l'articolo 4, comma 5, riservandosi di far pervenire in un successivo documento le puntuali proposte emendative; in particolare, oltre a segnalare perplessità in ordine ad un'anticipazione temporale delle deleghe al Governo previste in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, è stata evidenziata la necessità di una specifica declinazione delle modalità di definizione dei previsti protocolli di collaborazione fra il Dipartimento della funzione pubblica e gli Enti territoriali, finalizzati all'esercizio delle funzioni previste dal provvedimento; infine, è stata evidenziata la criticità derivante dalle abrogazioni di alcune disposizioni normative del decreto legislativo n. 150 del 2009, ad opera dall'articolo 8 del decreto in questione, in base alle quali le regioni hanno successivamente adottato i rispettivi atti legislativi in materia;

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'ANCI hanno presentato una serie di emendamenti puntuali riguardanti gli articoli 3, comma 4, 1, 2, comma 1, 4, comma 3 e 6, fra i quali, in particolare, quello, condiviso anche dalle Regioni e dall'UPI, relativo alla previsione di apposite intese tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI e il Dipartimento della funzione pubblica, attraverso cui definire i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, previste nel presente provvedimento;

CONSIDERATO che i rappresentanti dell'UPI hanno sottolineato l'importanza della prosecuzione dell'attività di collaborazione svolta tra Amministrazione centrale e province, attraverso specifici protocolli, auspicandone l'implementazione mediante l'esercizio in forma associata delle funzioni di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, nel precisare che il Governo intendere procedere rapidamente alla emanazione del regolamento in esame i cui contenuti non saranno in contrasto con quanto sarà stabilito nei decreti legislativi di attuazione della legge n. 124 del 2015, si sono riservati di valutare le osservazioni e le proposte emendative presentate dalle Regioni e dagli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole in merito al provvedimento in esame, subordinato all'accoglimento delle proposte emendative relative agli articoli 1, comma 2, 3, comma 4, 7, comma 2, e 8, comma 1, presentate in sede tecnica contenute in un documento congiunto che è stato consegnato (All. A);

CONSIDERATO, altresì, che il Governo ha dichiarato di potere accogliere le proposte emendative presentate dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, evidenziando, nello stesso tempo, la necessità, già resa nota e da ritenere condivisa, di prevedere una ulteriore disposizione all'articolo 3, comma 1, con la quale si preveda l'acquisizione, a fini informativi e ricognitivi, delle esperienze in materia di misurazione e valutazione delle performance realizzate dalle Regioni e dagli Enti locali, coinvolgendoli nel confronto fra amministrazioni e nello sviluppo delle buone pratiche;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche amministrazioni, trasmesso, con nota DAGL n. 0008533 del 19 ottobre 2015, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Nadeo



Il Presidente
Gianclaudio Bressa

ALL - A



CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL17 DIC. 2015.....



**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE
PUBBLICA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MATERIA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

Punto 2) Odg Conferenza Unificata

Lo schema di regolamento disciplina il trasferimento al Dipartimento della Funzione Pubblica, delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 19 comma 10 del DL 90/ 2014.

Si evidenzia preliminarmente come lo schema di regolamento, nel definire la nuova *governance* della materia, ponga al centro del nuovo modello e dell'attività del Dipartimento, criteri non solo condivisi ma promossi e sostenuti dalle Regioni e dagli Enti Locali sin dalla discussione sull'attuazione del Decreto Legislativo 150 del 2009, quali la semplificazione, la razionalizzazione, il raccordo tra il sistema delle performance e quello dei controlli interni, la differenziazione del ciclo della performance in base alle dimensioni degli enti.

Tuttavia, la declinazione di tali criteri all'interno del nuovo modello di *governance* di un ambito così strategico come la misurazione della performance, non può prescindere da quanto già fatto dalle Regioni, dai Comuni e dai Territori di area vasta che, come noto, in attuazione della Riforma del 2009 sono intervenuti con legge regionale o regolamento, a disciplinare l'attuazione di questa materia anche ricercando, in alcuni casi, soluzioni innovative che meglio si adattavano al contesto organizzativo dell'ente.

Peraltro, l'intervento normativo che il Governo ha intenzione di promuovere con questo schema di regolamento si inserisce in un contesto che vede all'articolo 17 comma 1 lettera r) della Legge 124 del 2014 una specifica delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo proprio negli

stessi oggetti.

Il varo di un regolamento di delegificazione in questa materia sembra, quindi, essere un anticipo di alcuni contenuti dell'emanando decreto legislativo. Si tratta, tuttavia, di un anticipo piuttosto parziale che rischia, per questi motivi, di frastagliare oltremodo la materia non tenendo insieme il contesto della performance organizzativa con quella individuale. Ciò, peraltro, come richiamato in precedenza, in un contesto di piena vigenza di legge regionali emanate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, secondo comma, del Decreto Legislativo 150 del 2009.

Pertanto, si ritiene assolutamente necessario al fine di condividere il testo, limitare la portata dello schema di regolamento alla sola disciplina di "trasferimento" delle funzioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, lasciando alla più adeguata sede della normativa primaria l'esatta disciplina della materia.

Inoltre, si segnala fin d'ora, la necessità del **pieno coinvolgimento delle Autonomie nell'elaborazione del decreto attuativo dell'art. 17, lettere r) della Legge 124 del 2015**, anche al fine di garantire l'adeguata rappresentanza del sistema delle autonomie, negli organi consultivi in materia di performance e valutazione delle Pubbliche amministrazioni, in ragione delle specifiche sfere di autonomia riservate dalla Legge.

A tal fine, si propongono le seguenti ipotesi emendative:

- **Articolo 1**

Dopo il comma 2 aggiungere un comma 3 dal seguente tenore:

3. Nelle more dell'adozione del Decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lett. r) della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del presente regolamento non trovano applicazione nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, in applicazione degli articoli 13, comma 2, 16 e 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

- **All'articolo 3 , comma 4:**

- abrogare l'ultimo periodo da " Inoltre..omissis...fino alla parola settori" e inserire il seguente periodo: *"Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'UPI e il Dipartimento della Funzione Pubblica, sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo".*



- **Articolo 7**

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente periodo: “ *Ai sensi dell’articolo 74 comma 5 del D.lgs 150 del 2009 le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione*”.

- **Articolo 8**

Dopo il comma 1 aggiungere un comma 2 dal seguente tenore:

2. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle leggi regionali e dei regolamenti adottati dagli Enti locali in attuazione dei principi recati dalle norme di cui al precedente comma.

Roma, 17 dicembre 2015





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 3473/2015

Roma, addì 17/12/2015

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
1816/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DISCIPLINA FUNZIONI
DIPARTIMENTO FUNZIONE
PUBBLICA IN MATERIA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -
ART. 19, COMMA 10, DL N. 90/2014**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.
Resto in attesa dell'adempimento al parere interlocutorio.

Allegati N. _____

Segretario Generale

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA**
(.....)

ROMA.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 5 novembre 2015

NUMERO AFFARE 01816/2015

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.

Schema di d.P.R. recante "Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni";

LA SEZIONE

Vista la relazione del 19 ottobre 2015, trasmessa con nota del 20 successivo n. 376/15/UL/P e pervenuta in Segreteria il 21 ottobre 2015, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ufficio Legislativo del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Come è noto l'art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, nel sopprimere l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e nel rivedere le funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), prevede, al co. 9, che le funzioni di quest'ultima Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli artt. 7, 10, 12, 13 e 14, siano trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione. Indi lo stesso art. 19, al co. 10, demanda ad un "regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, co. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto [stesso]", di provvedere "a riordinare le funzioni di cui al co. 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

- a) semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche;
- b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
- c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
- d) validazione esterna dei sistemi e risultati;
- e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione".

Va peraltro tenuto conto che la l. 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all'art. 17, ha previsto decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni

pubbliche: da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. In tali decreti legislativi dovrebbe essere disciplinata l'attribuzione all'ARAN di "funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni", la razionalizzazione delle assunzioni ed infine (lett. i) la "semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione".

In tale complesso sistema di norme interviene la proposta di adozione dello schema di d.P.R. in oggetto, che trova la base di legittimazione nella delega regolamentare di cui all'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014.

Quanto, poi, al contenuto specifico dell'atto normativo in oggetto, riferisce l'Amministrazione:

"L'articolo 1 definisce quale oggetto del regolamento il trasferimento al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance di cui era titolare ANAC,

già CIVIT. Per le amministrazioni dello Stato sarà assicurata la coerenza con gli indirizzi in materia di valutazione e controllo strategico.

L'articolo 2 identifica gli indirizzi di ordine generale in base ai quali il Dipartimento della funzione pubblica promuove e coordina le attività di valutazione e misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche.

Gli indirizzi derivano anche dall'analisi delle criticità emerse nel corso degli anni nell'applicazione delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'attività di deliberazione della CIVIT-ANAC, quali:

- Il progressivo ampliarsi degli oneri informativi a carico delle diverse amministrazioni anche in seguito all'introduzione delle disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione.
- L'assenza di integrazione tra ciclo della performance e ciclo della programmazione economico-finanziaria ed il conseguente divario tra identificazione dei fabbisogni economico-finanziari e valutazione dell'efficacia dell'azione amministrativa. La progressiva evoluzione dei quadri normativi di riferimento non ha tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza tra i due cicli.
- Il sovraccarico operativo derivante dalla definizione su base annuale di obiettivi e indicatori e la difficoltà di utilizzare i risultati della valutazione per supportare le scelte strategiche e operative delle amministrazioni.
- L'assenza di sistemi semplificati per le amministrazioni di minori dimensioni che hanno poche risorse da dedicare al ciclo della performance.
- La presenza di sovrapposizioni e duplicazioni tra i sistemi di controllo interno di cui al d.lgs. 20 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni. Le attività di controllo interno hanno subito una evoluzione non sempre coerente con il ciclo della performance, incrementando gli oneri

amministrativi a carico delle amministrazioni senza identificate possibili sinergie.

- L'assenza di procedure omogenee che assicurino l'indipendenza del processo di valutazione in particolare con riferimento ai criteri di selezione e nomina degli OIV (Organismi indipendenti di valutazione). Il processo di nomina dei membri dell'OIV da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione, basato sulla richiesta di parere obbligatorio e vincolante alla CIVIT-ANAC, si è accompagnato solo in alcuni casi all'introduzione di meccanismi di selezione ad evidenza pubblica. L'OIV appare inoltre sostanzialmente privo di strumenti che consentano una sua effettiva indipendenza.

L'articolo 3 disciplina le funzioni svolte dal Dipartimento della funzione pubblica in riferimento al ciclo della performance in generale e all'operato degli OIV in particolare.

Il primo comma dell'articolo identifica le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica assumendo a riferimento principale l'art. 12 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare che il Dipartimento subentri nella titolarità delle funzioni a suo tempo assegnate a CIVIT-ANAC in tema di misurazione e valutazione della performance, ferma restando la coerenza con gli indirizzi in materia di valutazione e controllo strategico per le amministrazioni dello Stato.

Inoltre, esso individua alcune specifiche modalità operative:

- Il raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - al fine di assicurare l'allineamento delle indicazioni metodologiche in tema di ciclo della performance con quelle relative alla predisposizione dei documenti di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria; ciò vale con particolare riferimento alle amministrazioni operanti a livello centrale ma

più in generale con tutte le amministrazioni coinvolte in questi anni nel processo di evoluzione della disciplina di bilancio.

- La predisposizione e l'aggiornamento di linee guida che semplifichino gli aspetti procedurali e documentali del ciclo della performance; il quadro disciplinare definito dalle delibere CIVIT-ANAC richiede una revisione ed un aggiornamento. Molte amministrazioni hanno lamentato nel corso degli anni la complessità dei requisiti richiesti per lo sviluppo di sistemi di misurazione e valutazione della performance.

- La promozione di interventi presso le amministrazioni che consentano un progressivo rafforzamento della capacità amministrativa nonché la sperimentazione e il confronto tra buone pratiche; al supporto metodologico deve affiancarsi la progressiva messa a sistema di quelle esperienze che consentono di comprendere meglio e rendere efficaci i processi di funzionamento del ciclo della performance.

Al fine di accrescere l'efficacia degli OIV e la trasparenza del relativo processo di selezione degli OIV, il secondo (rectius: terzo) comma dell'articolo 3 definisce le competenze del Dipartimento della funzione pubblica, introducendo le seguenti novità:

- Istituzione di un Elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione. Tale elenco assicura che la verifica dei requisiti necessari allo svolgimento di tale compito avvenga prima della candidatura e favorisce lo sviluppo di iniziative volte a garantire l'aggiornamento della professionalità e il coordinamento metodologico dell'operato dei soggetti coinvolti. Le modalità operative di attivazione e funzionamento dell'Elenco nazionale saranno definite anche mediante la valorizzazione di analoghe esperienze in essere.

- Promozione della razionalizzazione degli OIV al fine di determinare una complessiva riduzione del numero di organi e del numero di componenti. Già il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 disciplinava, all'articolo

14, comma 1, la possibilità per le amministrazioni di dotarsi di OIV in forma associata. Il panorama attuale evidenzia come solo in pochi casi questa possibilità sia stata posta in essere.

• Coordinamento dell'operato degli OIV. Sino ad oggi tale attività ha mantenuto un carattere informale contribuendo in tal modo a determinare la proliferazione di approcci metodologici disomogenei già richiamata. A tal fine il Dipartimento della funzione pubblica è chiamato a supportare iniziative di collaborazione tra OIV e a promuoverle, anche in collaborazione con la Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), attività di aggiornamento e formazione, coordinate con il quadro dei requisiti deputati per l'iscrizione dell'Elenco nazionale.

I commi 3 e 4 dell'articolo 3 richiamano la necessità che il Dipartimento della funzione pubblica operi in ottica di sistema con le attività delle esistenti Agenzie di valutazione e di organismi quali la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anzi, l'Upi al fine di evitare duplicazioni nelle iniziative o discordanza nelle indicazioni metodologiche fornite a supporto delle amministrazioni operanti nei diversi settori.

L'articolo 4 introduce tra gli attori coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance, la Commissione Tecnica per la Performance al fine di assicurare la solidità metodologica degli indirizzi richiamati e lo sviluppo degli strumenti operativi che tengano conto anche delle diverse condizioni presenti nelle amministrazioni dei diversi settori e delle alternative di intervento disponibili. La costituzione di tale organo consultivo si rende necessaria per assicurare la disponibilità di conoscenze tecniche elevate, in analogia a quanto previsto per la ex CIVIT, senza tuttavia prevedere oneri per compensi dei relativi componenti, in armonia con lo spirito dell'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, nella

legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di organi collegiali. Il regime di incompatibilità dei componenti della Commissione è volto ad assicurare la sua indipendenza.

L'articolo 5 prevede la possibilità per il Dipartimento della funzione pubblica di avvalersi di un contingente di personale di 25 unità di cui 5 con qualifica dirigenziale non generale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni richiamate nei precedenti articoli.

L'articolo 6 introduce misure per accrescere il livello di indipendenza della valutazione attraverso la revisione della disciplina degli OIV. Il primo comma introduce un principio generale per cui la valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'OIV di cui all'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Tale principio mira ad ampliare le responsabilità e le funzioni dell'OIV per garantire l'affidabilità delle attività inerenti il ciclo della performance. Nella medesima direzione, il secondo comma integra il quadro delle competenze attribuite agli OIV dall'articolo 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 definendo ulteriori funzioni di:

- Verifica della correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale;
- verifica della realizzazione da parte dell'amministrazione di un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale;
- promozione dell'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna.

I commi 3 e 4 introducono elementi relativi alla disciplina dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) del regolamento. In particolare stabiliscono che ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, possa procedere alla selezione e nomina dei componenti

dell'OIV solo tra soggetti iscritti all'elenco. Tale disposizione assicura che i soggetti selezionati siano in possesso dei requisiti richiesti e consente di eliminare la richiesta di parere. Il regolamento attribuisce ad un apposito decreto del Ministro della funzione pubblica, da emanare entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento, il compito di stabilire, tra l'altro, i limiti relativi all'appartenenza a più OIV e i criteri e parametri per la fissazione dei tetti massimi relativi ai livelli retributivi. Le relative previsioni si applicano a partire dalla scadenza dei mandati degli OIV attualmente in carica.

L'articolo 7 attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. Tale Rete nazionale si pone l'obiettivo di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti, che vengono condotte da istituzioni operanti in specifici ambiti e settori. Si tratta dunque di uno strumento che da un lato mira a favorire la condivisione di tali esperienze e dall'altro può condurre alla definizione di metodologie di valutazione comuni. Lo sviluppo di tale iniziativa, in sinergia con eventuali esperienze già in essere, si accompagna alla progettazione di un apposito sistema informativo.

L'articolo 8 individua le disposizioni abrogate”.

Considerato:

In via preliminare la Sezione rileva come tra la delega regolamentare di cui all'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, e la delega legislativa di cui alla l. n. 124 del 2015, vi sia -- come del resto confermato dalla stessa relazione illustrativa dello schema di d.P.R. in oggetto -- una seppur parziale coincidenza. Nulla esclude pertanto che nell'esercizio della delega prevista negli artt. 16 e 17 della l. n. 124 del 2015 il legislatore delegato possa rilegificare materie disciplinate nello schema di regolamento, sul

quale è richiesto il parere di competenza. Ritenere – come sembra fare la succitata relazione illustrativa – che la disciplina, che sarà contenuta nei futuri decreti legislativi di attuazione della L. n. 124 del 2015, sarà puramente integrativa della disciplina recata dal d.P.R. in oggetto costituisce l'espressione di una buona intenzione dell'Amministrazione, che tuttavia potrà essere smentita dai fatti, che potrebbero dar vita ad una vorticosa, e certamente non particolarmente opportuna, successione di norme. La Sezione pertanto invita l'Amministrazione a tener conto di tale rilievo al momento della predisposizione dei decreti delegati attuativi della L. n. 124 del 2015.

La Sezione osserva, poi, come sullo schema di d.P.R. in oggetto non si sia pronunciata la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 81, benché il parere di quest'ultimo organo, pur menzionato nel preambolo, non appaia strettamente necessario alla regolarità dell'iter procedimentale del provvedimento normativo in oggetto. Occorre, pertanto, che l'Amministrazione faccia conoscere le proprie intenzioni, in modo che la Sezione possa decidere se deve attendere o no tale parere, nel senso appunto che, ove dovesse ritenere opportuno chiedere il parere stesso, il regolamento in oggetto dovrà essere trasmesso al Consiglio di Stato solo dopo l'espressione di tale parere, a meno che non si rinunci alla richiesta di parere, con conseguente correzione del preambolo.

Inoltre, l'Amministrazione referente, pur riconoscendo che l'emaneazione del regolamento in questione non potrà non avere effetti sul bilancio dello Stato e pur dimostrando nella relazione tecnica la sussistenza della copertura finanziaria (a proposito della quale all'ultimo comma dell'art. 5 sarebbe opportuno citare i commi 3, 3 bis e 4 dell'art. 4 della l. n. 15 del 2009), ha ommesso di chiedere l'avviso del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Infatti, l'art. 5 del testo sottoposto all'attenzione della Sezione determina

quantitativamente i limiti, entro i quali l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà prevista dal co. 11 dell'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, e prevede: a) che al personale assegnato al Dipartimento in applicazione di quest'ultima disposizione sia attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio; b) che in aggiunta il Dipartimento possa avvalersi dell'opera di personale assunto con contratto a tempo determinato e di esperti (sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio). Ci si deve domandare, sempre a tale riguardo, se la costituzione della Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 7, del d.P.R. in oggetto, debba avvenire senza spesa e come, nell'ipotesi in cui, essa comporti oneri, tali oneri vadano coperti. Occorre pertanto che l'Amministrazione acquisisca il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente agli aspetti finanziari di cui sopra, e trasmetta tale parere alla Sezione.

Venendo ad esaminare partitamente i singoli articoli, all'art. 1, co. 1, si suggerisce per una migliore leggibilità della proposizione normativa di anteporre l'espressione finale ("ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, co. 10, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114") a: "il presente regolamento riordina le funzioni..." fino a "... del predetto decreto legislativo".

Il secondo comma del medesimo articolo, inoltre, costituisce oggetto di notevoli perplessità. Come è noto il regolamento è un atto normativo che, una volta entrato in vigore, deve essere osservato da tutti gli organi del complesso Governo-pubblica amministrazione e ne vincola gli atti non aventi contenuto normativo e non aventi pari o superiore forza formale. Pertanto anche gli atti di indirizzo adottati dall'autorità politica sono tenuti alla piena osservanza delle norme dell'ordinamento, anche quando le stesse assumono, per così dire, rango secondario. Né vale

obiettare che tali atti di indirizzo costituiscono “atti politici”, perché l'eventuale asserita ascrizione a tale categoria non li esime dalla necessaria osservanza del principio di legalità (cioè della previa norma). Se poi si dovesse ritenere che gli atti di indirizzo dell'autorità politica vincolino il giudice nell'interpretazione delle norme del regolamento, si finirebbe per incidere – in maniera non costituzionalmente corretta – sulla libertà di interpretazione di chi esercita la funzione giurisdizionale. Si ritiene pertanto che l'Amministrazione chiarisca la “ratio” del predetto comma oppure proceda all'espunzione del comma in questione dal provvedimento in oggetto.

Sull'art. 3 si segnalano talune inesattezze contenute nella relazione illustrativa, come il riferimento all'art. 12 del d.lgs. n. 150 del 2009 o l'indicazione del numero dei commi dello stesso art. 3. Per altro verso occorre fare talune osservazioni di carattere formale. Al co. 1 lett. 1) sarebbe bene dire: “di cui all'art. 7 che segue”; al co. 3 lett. e) non si comprende il significato dell'espressione “anche promuovendo la valutazione per fasi”; alla lett. e) occorrerebbe specificare meglio il limite delle risorse messe a disposizione per i compensi dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (a questo riguardo la formula dell'usc. dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009 sembrava più perspicua); alla lett. g) il riferimento all'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente appare troppo generico, non comprendendosi se si tratti degli stanziamenti facenti capo al Dipartimento oppure se accanto a questi possa farsi riferimento a stanziamenti propri della SNA o se possano aggiungersi, se del caso, altri stanziamenti facenti capo a singole Amministrazioni.

Quanto all'art. 4, ai co. 5 e 6, l'Amministrazione dovrebbe meglio specificare cosa intende per “soggetti rilevanti” e per “componenti non

residenti". Sull'art. 5 si è già detto a proposito degli aspetti economico-finanziari investiti dal d.P.R. in oggetto.

Qualche perplessità può sollevarsi in ordine all'attribuzione ad un d.m., apparentemente privo di natura normativa, della fissazione dei requisiti necessari per far parte dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Tale Elenco si configura, alla luce di quanto previsto dalla proposta in oggetto, come un albo, nel quale chiunque sia in possesso dei requisiti previsti potrà essere iscritto. Pertanto non vi è dubbio che il d.m. non può non rivestire carattere normativo e che per la sua adozione si dovrà seguire l'iter proprio dei provvedimenti normativi. Sembra inoltre opportuno che per il decreto stesso sia previsto il concerto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Quanto, infine, all'art. 7 lacunosa appare la disciplina, ivi contenuta, della Rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. Infatti, al primo comma sembrerebbe che tale Rete si riferisca esclusivamente a "le esperienze di valutazione esterna" con esclusione degli organismi di valutazione interni, con la conseguenza che l'Amministrazione dovrà valutare, nella propria discrezionalità, se le finalità di realizzare metodologie comuni non si estenda anche agli organismi interni. Occorrerebbe pertanto che l'Amministrazione precisasse meglio l'ambito soggettivo di funzionamento della Rete, le responsabilità relative all'immissione dei dati, l'attribuzione delle funzioni specifiche relative alla sorveglianza della Rete. Inoltre occorre che alla fine del comma 2 sia citata la fonte normativa dell'attribuzione della competenza a sviluppare la funzionalità del Portale delle Performance al Dipartimento della funzione pubblica; e cioè il combinato disposto dell'art. 19 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella l. 11 agosto 2014, n. 114, con l'art. 13, co. 6, lett. p), del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

(tenuto altresì conto delle competenze dell'ANAC ai sensi del citato art. 19, del d.l. n. 90 del 2011 che, al comma 9, richiede l'accordo con l'ANAC stessa).


Si fa notare, poi, l'assenza della consueta clausola finale di pubblicazione. Sul piano formale, quanto al preambolo, si consiglia di collocare il secondo "Visto" immediatamente prima di "Udito il parere del Consiglio di Stato..." e di ordinare cronologicamente i "Visto..." successivi al secondo fino al "Vista la legge..." compresa.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti relativi alle osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Dario Nocilla

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini


Prot. 2/16/UL/A
del - 3 FEB. 2016

M&A_ULE013 CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 232 / 2016

Roma, addì 9 FEB 2016

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**DISCIPLINA FUNZIONI
DIPARTIMENTO FUNZIONE
PUBBLICA IN MATERIA DI
MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -
ART. 19, COMMA 10, DL N. 90/2014**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
1816/2015, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____
.....

Segretario Generale

M. Tonello

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA**
(.....)

ROMA

Numero 932/2016 e data 3 FEB. 2016



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 gennaio 2016

NUMERO AFFARE 01816/2015

OGGETTO:

Presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legge 20 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

LA SEZIONE

Vista la relazione del 19/10/2015 con la quale la Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;

N. 01816/2015 AFFARE

PREMESSO:

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni, adottato in base all'art. 19, comma 10 del decreto legge 20 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Stabilisce detta disposizione che:

“Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

- a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;*
- b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;*
- c) raccordo con il sistema dei controlli interni;*
- d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati;*
- e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione”.*

Il richiamato comma 9 prevede che *“Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione*

della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale”.

Il contenuto del regolamento e l'esame di carattere generale sono stati oggetto di parere interlocutorio n. 3473 del 2015 della Sezione, con cui sono state altresì individuate alcune criticità del testo proposto, invitando l'Amministrazione a chiarire o a modificare taluni punti del testo.

L'Amministrazione si è pronunciata su tutte le questioni sollevate, modificando alcuni punti, chiarendo gli altri, anche alla luce delle osservazioni svolte dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, come suggerito dal Consiglio di Stato.

CONSIDERATO:

Salvo quanto si dirà su specifiche questioni, la risposta dell'Amministrazione può essere ritenuta congrua, alla luce del quadro generale in cui si inserisce lo schema di d.P.R. in esame.

La norma primaria è contenuta nel decreto legge 20 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, intitolato “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza*

degli uffici giudiziari”, precisamente all’interno del capo II, relativo all’organizzazione amministrativa.

L’istituto specificamente oggetto dell’intervento di riordino è la misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni, che rappresenta una delle applicazioni tipiche della nuova concezione del buon andamento della pubblica amministrazione.

La sua origine può rintracciarsi nel d.lgs. n. 286 del 1999: *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59”*.

Il passaggio dai controlli esterni sull’attività amministrativa ai controlli interni sulla gestione, si pone nel segno della ricerca degli strumenti più idonei a individuare e soddisfare i bisogni dei cittadini e, contemporaneamente, a incrementare la capacità di acquisire e utilizzare economicamente le risorse pubbliche.

Alcune disposizioni del d.lgs. n. 286 del 1999 sono state abrogate dal d.lgs. n. 150 del 2009, che al titolo II ha ridefinito i criteri, le procedure e gli organi di valutazione del personale e della dirigenza, sulla base del concetto di *performance*, che cristallizza il passaggio alla visione della pubblica amministrazione come di un propria organizzazione produttiva, i cui fattori – capitale e lavoro – devono avere il massimo rendimento.

Performance non è però mero sinonimo di “rendimento” o “produttività”, ma è un concetto di sintesi, in grado di rappresentare unitariamente il passaggio fondamentale della logica di mezzi a quella di risultato. La produttività è collegata all’efficienza, la *performance* è collegata ad un insieme (efficienza, efficacia, economicità e

competenze). Essa si valuta per migliorare la qualità dei servizi e la competenza dei dipendenti. Una distinzione che consente di concepire l'amministrazione come sistema di interdipendenze e non più come assemblaggio di funzioni produttive e funzioni di supporto. Il sistema di valutazione della *performance* sfocia, tra l'altro, nell'attribuzione di premi e benefici di carriera, previsti dal titolo III del d.lgs. n. 150 del 2009 nell'ottica di valorizzazione del merito e di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Occorre peraltro considerare che l'art. 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe in materia di riorganizzazione pubblica, stabilisce che *“I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: [...]*
lett. r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione”.

Inquadrato in questo contesto, può ritenersi che lo schema di regolamento si muova nell'ambito del sistema delineato dalle fonti primarie.

In tal senso devono ritenersi fugate le perplessità espresse sull'art. 1, comma 2, che assicura la coerenza tra il ciclo della *performance* e gli atti di indirizzo politico-amministrativo, assecondando una tendenza che emerge nitidamente da tutta la legislazione in materia di riorganizzazione efficientistica dell'apparato amministrativo.

L'altra perplessità concerneva la previsione di cui all'art. 6, che attribuisce a un decreto ministeriale non normativo la fissazione dei requisiti necessari per far parte dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). L'Amministrazione ha chiarito la scelta di utilizzare lo strumento del decreto ministeriale di natura non regolamentare, in quanto atto più vicino alle delibere dell'ANAC con le quali in precedenza venivano disciplinate le medesime materie. Non essendo la materia sottoposta a riserva assoluta di fonte normativa, l'esigenza di snellimento e di continuità con il precedente assetto è idonea a giustificare la scelta.

Ultima significativa perplessità riguardava l'art. 7, che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di promuovere la costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche. Tale Rete nazionale si pone l'obiettivo di valorizzare le esperienze di valutazione esterna delle pubbliche amministrazioni e dei relativi impatti che vengono condotte da istituzioni operanti in specifici ambiti e settori. La disposizione era parsa eccessivamente generica non indicando tempi e modalità della procedura di costituzione, né la natura della Rete.

L'Amministrazione ha chiarito la natura meramente programmatica della previsione, specificando che tale procedimento dovrebbe coinvolgere le Istituzioni già interessate nei processi di valutazione della *performance* e degli impatti in diversi settori, quali l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVIR) e l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), ma si tratta di un'indicazione non entrata nel testo.

Nell'esprimere parere favorevole, si formulano le seguenti osservazioni, di cui l'Amministrazione potrà tener conto nella redazione finale del testo.

Art. 1.

Nel comma 1 dopo "*funzioni di misurazione e valutazione della performance*" sarebbe preferibile inserire "*trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri*", per chiarire l'oggetto del regolamento.

Nel comma 3, la frase iniziale "*Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124*", lascia pensare che l'inapplicabilità del regolamento a Regioni ed Enti locali sia transitoria, mentre essa è disposta per rimettere alla normativa primaria la disciplina della materia.

Art. 7.


Il comma 3, relativo ai limiti di applicazione del regolamento nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, non trova idonea collocazione in detto articolo, attinente alla costituzione della Rete Nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, e andrebbe posizionato alla fine dell'art. 1.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con osservazioni

L'ESTENSORE

Francesco Bellomo



IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

